COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 12/12/2023

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022

L'anno duemilaventitré, addì dodici del mese di dicembre alle ore 18:50, nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone:

- del Sindaco dott. CANNATI Daniel,

- dei Consiglieri signori:

BATTAGLIA Salvina
CIVINO Cinzia
COMBA Fabiana
DI LUCA Alfredo
DVORNICICH Federico
FERRERA Gianfranco
GALLIPPI Maria Grazia
GRANATIERO Daniela
GUARNERI Ilario
LOMBARDI Donato
LUMETTA Elena
NUNZIANTE Luigi
PETRARULO Edoardo
PIAZZA Maurizio
POLESE Sara
SEMPERBONI Emanuela

Sono assenti le Consigliere CIVINO Cinzia (giustificata) e SEMPERBONI Emanuela (giustificata).

Presiede il dott. PETRARULO Edoardo, Presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. RUSSO Gerlando Luigi.

Sono presenti gli Assessori: BETTOLO Daniele, CAROSSO Matteo, GEDDA Gabriella Maria Rosanina, LA ROSA Luigi, ZANDARIN Sara, non facenti parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco, dott. Daniel Cannati, relaziona.

Premesso che in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'articolo 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124 (Legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione).

Tale decreto, avente ad oggetto, così come previsto all'articolo 1, comma 1, "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta", si presenta come un compendio normativo idoneo a ricondurre ad unità un sistema disomogeneo e frammentario sulla disciplina delle società pubbliche, caratterizzato sinora da una stratificazione di interventi tra di loro non coordinati. Infatti, il Testo unico sulle partecipate, fornendo un approccio unitario e integrato della materia, favorisce una lettura del fenomeno societario coordinato non solo con le rimanenti disposizioni pubblicistiche dell'ordinamento ma soprattutto con la disciplina di diritto comune.

Esaminando in particolare il testo del D. Lgs. n. 175/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, all'articolo 24, comma 1, emerge quanto segue: "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.".

Dato atto che alla luce delle richiamate disposizioni debbono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione - le partecipazioni:

1. non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P., tra le quali si riportano le seguenti:

- non rientranti nella categoria "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (comma 1), tenendo conto che sono definiti "servizi di interesse generale" "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale" (articolo 2 comma 1 lettera h);
- nei limiti del precedente comma 1, società non aventi ad oggetto le attività sotto indicate:

a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016" (comma 2);

- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, le società non rientranti nella categoria "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato." (comma 3);

2. che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta od esternalizzate del servizio affidato e per le quali non si riconosca la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. ossia:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Richiamato inoltre l'articolo 20 del D. Lgs.175/2016 Art. 20. che prevede:

- al comma 1 "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"
- al comma 4 "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"

Ai fini della ricognizione ex articolo 20, comma 1, del T.U.S.P., si fa presente che, alla data del 31 dicembre 2022, il Comune di Beinasco partecipava direttamente nelle seguenti società:

- BEINASCO SERVIZI S.R.L.
- SMAT S.P.A.;

e indirettamente, per il tramite di SMAT S.P.A. nelle seguenti altre:

- Risorse Idriche S.p.A.
- Aida Ambiente S.r.l.
- Acque Potabili S.p.a. in Liquidazione
- S.I.I. S.p.A.
- NOS S.p.a.
- Mondo Acqua S.p.A.
- Environment Park S.p.A.

- Galatea Scarl in Liquidazione

Dato atto che, come indicato dalle linee guida promulgate dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei Conti, per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche la nozione di organismo tramite non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi dell'art.2, c.1, lett. a, come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali che dovranno procedere ad adottare autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute, escludendo in tal senso la partecipazione indiretta in Pegaso03 S.r.l. dal provvedimento in oggetto in quanto detenuta per il tramite di un consorzio.

Ritenuto confermarsi il mantenimento delle partecipazioni sopra citate, per le motivazioni evidenziate nel documento, Allegato 1, allegato al presente atto.

Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1. di confermare la partecipazione diretta in Beinasco Servizi S.r.l.;
2. di confermare la partecipazione diretta in SMAT S.p.A e per suo tramite le partecipazioni indirette come esplicitato in precedenza;
3. di approvare, ai sensi dell'articolo 20, del T.U.S.P., la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Beinasco alla data del 31 dicembre 2022, così come risulta dal Provvedimento **Allegato 1**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Sindaco propone, inoltre, che il Consiglio Comunale dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", stante l'urgenza di ottemperare agli obblighi di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Rilevato che la Commissione consiliare “Macchina Comunale, Programmazione Economica-Finanziaria, Attività Economiche e Sviluppo locale” ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 4 dicembre 2023.

Udite le dichiarazioni di voto del consigliere PIAZZA, che preannuncia il voto favorevole del gruppo consiliare “Partito Democratico”, e della consigliera LUMETTA, che preannuncia il voto favorevole della coalizione “Insieme per Beinasco”.

Dato atto che, al momento della votazione, sono presenti quattordici consiglieri oltre il Sindaco:

Presenti: 15

Astenuti: /

Votanti: 15

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai quindici votanti

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Successivamente, si procede alla votazione per l’immediata eseguibilità:

Presenti: 15

Astenuti: /

Votanti: 15

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai quindici votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
PETRARULO Edoardo *	RUSSO Gerlando Luigi *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l’ufficio Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.